

Bruxelles, 5 marzo 2026
(OR. en)

15484/1/25
REV 1 ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0115(COD)**

EF 372
ECOFIN 1523
CODEC 1823
ECB
PARLNAT

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 5 marzo 2026

I. INTRODUZIONE

1. Il 19 aprile 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo il pacchetto di revisione sulla gestione delle crisi bancarie e sull'assicurazione dei depositi (CMDI) ("proposta"), costituito da una comunicazione e da quattro atti giuridici; di questi, l'atto giuridico relativo alle catene partecipative ("daisy chains") è stato infine separato dalla proposta e adottato separatamente dai colegislatori (pertanto i riferimenti al CMDI o alla proposta sono intesi come riferimenti ai restanti tre atti giuridici):

- proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione ("BRRD");
- proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza ("direttiva SGD");
- proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione ("SRMR");
- proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("daisy chains").

2. La BRRD e l'SRMR si basano sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mentre la direttiva SGD si basa sull'articolo 53, paragrafo 1 (procedura legislativa ordinaria).
3. La Banca centrale europea ha adottato il suo parere il 5 luglio 2023¹. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 13 luglio 2023².
4. In seno al Parlamento europeo, la responsabilità principale è attribuita alla commissione per i problemi economici e monetari (commissione ECON). Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 24 aprile 2024.
5. Il gruppo "Servizi finanziari e unione bancaria" del Consiglio ha discusso la proposta nelle riunioni del 24 maggio 2023, 7 luglio 2023, 20 luglio 2023, 18 settembre 2023, 9 ottobre 2023, 31 ottobre 2023, 21 novembre 2023, 27 febbraio 2024, 25 marzo 2024, 26 aprile 2024, 23 e 24 maggio 2024, 3 giugno 2024 e 7 giugno 2024. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il mandato negoziale il 19 giugno 2024 e ha conferito alla presidenza il mandato di avviare negoziati con il Parlamento europeo. Su tale base si sono svolti negoziati con il Parlamento europeo e la Commissione al fine di pervenire a un accordo rapido in seconda lettura.
6. I triloghi si sono svolti il 17 dicembre 2024, il 14 gennaio 2025, il 4 febbraio 2025, il 12 marzo 2025, il 25 marzo 2025, il 28 aprile 2025, il 22 maggio 2025 e il 5 giugno 2025.

¹ Doc. ST 11577 2023 INIT.

² **Doc. ST 15142 2025 INIT.**

7. Nell'ultimo trilogico del 25 giugno 2025 i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico provvisorio, che ha portato ai testi di compromesso finali che figurano nei documenti ST 15011 ADD 1 2025, ST 15011 ADD 2 2025 e ST 15011 ADD 3 2025.
8. Il 5 novembre 2025 la commissione ECON del Parlamento europeo ha espresso un giudizio favorevole sui testi di compromesso. Il 6 novembre 2025 la presidente della commissione ECON ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti indicando che, qualora il Consiglio trasmetta al Parlamento europeo la sua posizione quale concordata, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti in occasione della seconda lettura del Parlamento europeo (cfr. la rispettiva nota informativa³ al Coreper).
9. Alla luce di quanto precede, nella riunione del 12 novembre 2025 il Coreper ha raggiunto un accordo politico sulla base dei testi di compromesso, che sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti e hanno portato ai testi definitivi che figurano nei documenti ST 15389/25, ST 15445/25 e ST 15484/25 al fine di consentire un accordo rapido in seconda lettura.

³ Doc. ST 15146 2025.

II. OBIETTIVO PRINCIPALE

10. Il pacchetto CMDI prevede uno sviluppo mirato del quadro esistente allo scopo di rendere **praticabile la risoluzione ordinata per le banche di piccole e medie dimensioni**, autorizzando le autorità di risoluzione ad attingere, in casi eccezionali e a condizioni rigorose, dai fondi del sistema di garanzia dei depositi (SGD) per finanziare l'attuazione della strategia di cessione nel contesto della risoluzione di una banca, se la capacità di assorbimento delle perdite interna di tale banca non è sufficiente per accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione. Precisando la gerarchia dei finanziamenti e i meccanismi operativi, la riforma mira a **ridurre al minimo il ricorso al denaro dei contribuenti**, preservando nel contempo l'accesso dei depositanti e la stabilità finanziaria e rispettando il principio fondamentale del quadro di risoluzione in base al quale l'assorbimento delle perdite spetta primariamente ad azionisti e creditori al fine di tutelare l'integrità dei meccanismi di finanziamento della risoluzione.
11. Per ridurre la frammentazione in tutta l'Unione, la riforma mira, inoltre, ad **armonizzare il trattamento delle misure alternative e preventive** e rafforza il coordinamento transfrontaliero tra le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Contesto procedurale

12. Il Parlamento e il Consiglio hanno condotto negoziati, sulla base della proposta della Commissione, al fine di concludere un accordo rapido in seconda lettura basato sulla posizione del Consiglio in prima lettura. La posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto tra i due colegislatori.

Sintesi delle principali questioni

13. Rispetto alla posizione del PE, la posizione del Consiglio in prima lettura sulla direttiva SGD contiene gli elementi principali di seguito indicati, sui quali è stato raggiunto un accordo tra i colegislatori.
14. La posizione del Consiglio garantisce che l'uso dei fondi degli SGD al di fuori della risoluzione, in particolare per le misure alternative e preventive, continui a essere lasciato alla discrezionalità nazionale e prevede condizioni dettagliate per il ricorso a tali misure, compresi requisiti in materia di piani di risanamento, salvaguardie della governance e restrizioni sui dividendi nonché remunerazione variabile. La posizione del Consiglio introduce disposizioni che chiariscono il ruolo e i requisiti dei sistemi di tutela istituzionale riconosciuti come SGD, consentendo trasferimenti temporanei a sostegno della liquidità e della solvibilità degli enti affiliati solo a condizione che siano rispettate garanzie rigorose, preservando in tal modo l'indipendenza operativa e la solidità finanziaria dell'SGD e al tempo stesso consentendo ai sistemi di tutela istituzionale di agire rapidamente per prevenire disfunzioni all'interno delle loro reti. Sebbene sia mantenuto il coinvolgimento dell'SGD al di fuori del rimborso in caso di insolvenza, la posizione del Consiglio applica uniformemente la verifica del minor onere semplificata a tutte le misure di gestione delle crisi, al fine di garantire che gli interventi dell'SGD nel quadro della risoluzione e al di fuori di essa non superino il costo del rimborso dei depositi protetti.

IV. CONCLUSIONE

15. La posizione del Consiglio sottolinea l'obiettivo principale della proposta della Commissione e rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati informali tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.